

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3480 del 07/07/2023
Oggetto	Proc. MO13A0060 (ex 924/C). Azienda Agricola Il Cestino Rosso. Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente in comune di Serramazzoni (MO) per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 27.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3600 del 07/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sette LUGLIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

OGGETTO: Procedimento MO13A0060 (ex 924/C). **Azienda Agricola Il Cestino Rosso.** Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente in comune di Serramazzoni (MO) per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 27.

La Responsabile

Richiamata la determinazione regionale n. 4243 del 07/08/2017, valida fino al 31/12/2020 con la quale è stata rilasciata all'Azienda Agricola Il Cestino Rosso, la concessione per la derivazione di acqua sotterranea mediante la sorgente denominata "FONTE VIVA" sita in comune di Serramazzoni (MO), loc.tà Riccò, con una portata massima di 0,07 l/s e per un quantitativo annuo non superiore a 202 mc per uso irrigazione agricola;

Ricevuta in data 23/06/2022 con n. PG/2023/104476, da parte dell'Azienda Agricola Il Cestino Rosso di SOLEY GUIRAO NURIA, C.F. SLYNRU76B56Z131D, la domanda di rinnovo della sopra citata concessione,

Considerato che le concessioni e le autorizzazioni di cui all'art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 hanno conservato la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza Covid, quindi fino al 29/06/2022, per cui nelle more del rilascio del provvedimento, il concessionario ha potuto continuare a esercitare legittimamente il prelievo;

Accertato che l'utenza è così caratterizzata:

- prelievo di acqua sotterranea mediante sorgente;
- portata massima 0,07 l/s;
- volume massimo 202 mc/anno;
- l'opera di derivazione è ubicata nel comune di Serramazzoni, loc.tà Riccò su terreno di proprietà di Righi Simonetta, a ciò consenziente in forma scritta, distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 49 map-pale 206, coordinate geografiche UTM RER: X= 648.766; Y= 921.016;

Dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico, la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delibera 8/2015, aggiornata dalla delibera 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

- ai sensi dell'art. 6 della Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, la Direttiva Derivazioni si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di tutti i bacini idrografici del Distretto idrografico del Fiume Po;

Considerato che, in attesa dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo

sessennale di pianificazione 2021 - 2027, il Segretario Generale facente funzione dell'Autorità ha adottato, con decreto n. 94/2022, le misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

Vista la D.G.R. n. 2293/2021 "Terzo ciclo di Pianificazione 2022-2027: Presa d'atto degli elaborati costituenti il contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini del riesame dei Piani Di Gestione Distrettuali 2021-2027 dei Distretti Idrografici del Fiume Po e dell'Appennino Centrale";

Accertato che secondo i criteri del c.d. "Metodo Era", tenuto conto dei sopra citati contributi regionali contenuti nella D.G.R. 2293/2021, la derivazione di cui trattasi ricade nel settore "ATTRAZIONE" ed è da ritenersi compatibile con il Piano di gestione del Distretto idrografico Padano;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola", di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i. ;

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione ordinaria, pari a **€ 90,00**;

- il 05/07/2023, il Concessionario ha versato **€ 27,00**, quale somma di € 14,14, canone 2023, e di € 12,24, canone 2021 e relativi interessi legali,

- i canoni pregressi e il deposito cauzionale risultano interamente versati;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787/2014, n. 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la D.D.G. Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. Arpae n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa **essere assentita fino al 31/12/2027**;

Dato atto che:

- la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è la dott.ssa Angela Berselli, Responsabile del Polo Specialistico Demanio idrico acque del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- la Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

su proposta della Responsabile del Procedimento, dott.sa Angela Berselli;

per quanto precede

determina

a. di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, all'Azienda Agricola Il Cestino Rosso, C.F. SLYNRU76B56Z131D, il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica dalla sorgente denominata "FONTE VIVA" in comune di Serramazzoni (MO), loc.tà Riccò, per irrigazione agricola, con una portata massima pari a l/s 0,07 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 202 - Proc. MO13A0060

b. di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 21/06/2023, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c. di stabilire che la concessione è valida fino al **31/12/2027**, **con rettifica del punto 4.1 del disciplinare di concessione allegato**;

d. di dare atto che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzione e le spese istruttorie sono introitati su appositi Capitoli del

Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

e. di stabilire che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

f. di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene trasmessa al concessionario una copia tramite PEC/raccomandata A.R.;

g. di ricordare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

h. di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena

(Dott.ssa Valentina Beltrame)

Originale firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente assentita all'**Azienda Agricola Il Cestino Rosso**, C.F. SLYNRU76B56Z131D - **Proc. MO13A0060 - (ex 924/C)**.

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **0,07 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **202 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua emunta dalla sorgente denominata "FONTE VIVA" in comune di Serramazzoni (MO), loc. Riccò, può essere utilizzata esclusivamente per irrigazione agricola.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO.

Il punto di prelievo, ubicato su terreno di proprietà di Righi Simonetta, a ciò consenziente in forma scritta, è così individuato:

- coordinate catastali: foglio 49, mappali 206 del NTC del comune di Serramazzoni (MO);
- coordinate geografiche UTM-RER: X= 648.766 Y= 921.016;
- l'opera di presa è costituita da un drenaggio, dal quale l'acqua è convogliata, tramite tubazione, all'utenza.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 Il rinnovo della concessione è assentito fino al **31/12/2026**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del medesimo R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi della scadenza della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito web di ARPAE.

Doria Soley

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone, dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2022, ammonta a € 12,68.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone entro il 31 marzo di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. 41/2001).

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo del deposito cauzionale dovuto, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di € 250,00.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 - MISURE OBBLIGATORIE E SUPPLEMENTARI

8.1 Dispositivo di misurazione

Ai sensi delle DGR n. 1195/2016 e n. 2254/2016 (3.2 "Auto-Approvvigionamento") il prelievo/utilizzazione è esonerato sia dalla misurazione che dalla stima del quantitativo emunto.

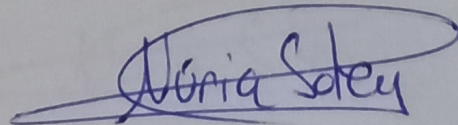
8.2 Cartello Identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La



variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questo Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Servizio concedente.

ART. 9 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE.

9.1 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

9.2 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

9.3 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della sorgente entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché non venga alterata la qualità ed il regime dell'acquifero.

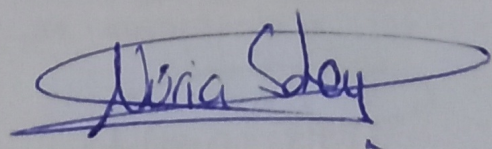
Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

9.4 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 10 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

10.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

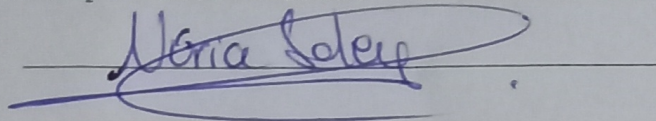
10.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.



ART. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione del concessionario

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maria Sole", is written over a horizontal line. The signature is stylized and enclosed within a large, loopy oval shape.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.